



Bruxelles, 13 luglio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 19 dicembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contemplerà, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- accertarsi di continuare a rispettare il sistema di quote per l'immissione di idrofluorocarburi sul mercato dell'UE;
- assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione e registrazione per l'importazione, l'esportazione e la produzione di gas fluorurati a effetto serra;
- assicurare che a redigere le relazioni di verifica annuali sia un organismo di controllo accreditato da un organismo di accreditamento ETS nell'UE oppure un organismo di controllo accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- assicurare il rispetto dei requisiti di stabilimento per i rappresentanti esclusivi;
- assicurare che le imprese di manutenzione e il personale siano in possesso di certificati e attestati di formazione rilasciati in uno Stato membro dell'UE.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- il regolamento unionale sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
- le norme unionali in materia di scambio di quote di emissione;
- la normativa unionale sulle sostanze chimiche.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali nel settore dei gas fluorurati a effetto serra, in particolare il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (UE) n. 517/2014, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

1. ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI IDROFLUOROCARBURI

A norma del regolamento (UE) n. 517/2014, l'immissione in commercio di idrofluorocarburi è limitata tramite assegnazione da parte della Commissione di quote a ogni produttore e importatore in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento⁸.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito non rientreranno più nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e non verranno più conteggiati nel calcolo della quota assegnata dalla Commissione a produttori e importatori. Le imprese con sede nel Regno Unito, al pari di qualsiasi altra impresa di paesi terzi con un rappresentante legale nell'UE⁹, continueranno a ricevere quote per l'immissione di idrofluorocarburi sul mercato dell'UE sulla base delle loro quote storiche nel mercato UE-27¹⁰ o di una dichiarazione con cui esprimono l'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi¹¹.

Nell'ambito dei preparativi per la Brexit, la Commissione ha raccolto dati tra il 18 gennaio e il 18 maggio 2018 da imprese stabilite nel Regno Unito sulla loro quota storica nel mercato UE-27. A questi si aggiungono i dati raccolti sulla quota di mercato dell'UE contro la quota di mercato del Regno Unito di tutte le imprese che hanno effettuato comunicazioni negli anni di riferimento 2018 e 2019, sulla base delle norme modificate in materia di comunicazione¹². L'insieme di questi dati permetterà di stabilire dei valori di riferimento che riflettono il mercato dell'UE-27 negli anni considerati, sulla cui base assegnare quote a tutte le imprese ammissibili negli anni successivi alla fine del periodo di transizione.

⁸ Le quote per le imprese già insediate sul mercato per il periodo fino al 31 dicembre 2020 sono calcolate sulla base dei valori di riferimento figuranti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di detto regolamento (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4).

⁹ Articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014.

¹⁰ Articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014.

¹¹ Articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 37).

2. COMUNICAZIONI SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA PRODOTTI, IMPORTATI O ESPORTATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO AVENTE INIZIO DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE¹³

2.1. Gas fluorurati a effetto serra e gas di cui all'elenco nell'allegato II, prodotti, importati o esportati

A norma dell'**articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014**, i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II del medesimo regolamento sono tenuti a comunicare determinati dati entro il 31 marzo di ogni anno. L'obbligo si applica anche alle imprese stabilite in paesi terzi. Per le comunicazioni riguardanti l'anno avente inizio dopo la fine del periodo di transizione si applica quanto segue:

- le imprese stabilite nel Regno Unito che importano nell'UE o esportano dall'UE gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II sono imprese di un paese terzo. Dette imprese dovranno comunicare i dati pertinenti richiesti dal regolamento (UE) n. 517/2014 tramite un rappresentante esclusivo con sede nell'UE¹⁴;
- le imprese stabilite nell'UE dovranno comunicare le spedizioni da o verso il Regno Unito come importazioni nell'UE o esportazioni dall'UE.

2.2. Gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II contenuti in prodotti o in apparecchiature precaricate, immessi sul mercato dell'UE

A norma dell'**articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014**, le imprese che immettono sul mercato dell'UE prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II sono tenute a comunicare determinati dati entro il 31 marzo di ogni anno. Per le comunicazioni riguardanti l'anno avente inizio dopo la fine del periodo di transizione si applica quanto segue:

- le imprese che importano queste merci nel Regno Unito non dovranno più comunicare i dati in questione;
- le imprese che importano queste merci nell'UE dal Regno Unito dovranno comunicare gli scambi commerciali come importazioni.

2.3. Gas fluorurati a effetto serra e altri gas di cui all'elenco dell'allegato II distrutti/gas fluorurati a effetto serra usati come materia prima

A norma dell'**articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 517/2014**, le imprese che hanno distrutto un determinato quantitativo di gas fluorurati a effetto serra o lo hanno utilizzato come materia prima nell'UE sono tenute a fare le debite comunicazioni entro il 31 marzo di ogni anno per

¹³ Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per l'ultimo anno del periodo di transizione, cfr. la parte B del presente avviso.

¹⁴ Cfr. la sezione A.5 del presente avviso.

l'anno civile precedente. L'utilizzo o la distruzione di gas fluorurati a effetto serra nei paesi terzi non rientra nel campo di applicazione del regolamento. Per le comunicazioni sull'anno avente inizio dopo la fine del periodo di transizione, le imprese che distruggono o utilizzano i gas fluorurati a effetto serra come materie prime nel Regno Unito non dovranno più comunicare tali attività.

3. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Prima di svolgere le attività soggette a obbligo di comunicazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese devono registrarsi sul sito web della Commissione e utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico¹⁵.

4. RELAZIONE DI VERIFICA, ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati a effetto serra devono, su richiesta, mettere le relazioni di verifica a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione. A redigere le relazioni di verifica deve essere un organismo di controllo accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE o un organismo di controllo accreditato per la verifica dei documenti finanziari, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Inoltre a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli importatori di apparecchiature precaricate devono trasmettere un documento di verifica rilasciato conformemente all'articolo 14 del medesimo regolamento da organismi di controllo accreditati. Stando a detto articolo 14, paragrafo 2, l'organismo di controllo deve essere accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE o accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

A proposito degli organismi di controllo accreditati a norma della direttiva 2003/87/CE, dopo la fine del periodo di transizione l'*United Kingdom Accreditation Service* cesserà di fungere da organismo nazionale di accreditamento ai sensi e ai fini del regolamento (UE) 2018/2067 e del regolamento (CE) n. 765/2008. Pertanto i suoi certificati di accreditamento non saranno più validi né riconosciuti nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

Di conseguenza, dopo la fine del periodo di transizione

- gli organismi di controllo accreditati dall'*United Kingdom Accreditation Service* a norma della direttiva 2003/87/CE, e
- gli organismi di controllo accreditati per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione del Regno Unito

¹⁵ Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

non potranno più redigere relazioni di verifica da trasmettere a norma dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.

5. "RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO" IN CASO DI IMPORTAZIONI E PRODUZIONE

A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, per l'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato dell'UE di idrofluorocarburi a opera di un'impresa di un paese terzo è necessario un "rappresentante esclusivo" stabilito nell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione, per immettere idrofluorocarburi sul mercato dell'UE un'impresa stabilita nel Regno Unito dovrà avere un "rappresentante esclusivo" stabilito nell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione, i rappresentanti stabiliti nel Regno Unito non saranno più considerati "rappresentanti esclusivi" ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014.

6. PERSONE E IMPRESE CERTIFICATE

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli operatori di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono provvedere affinché tali apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alcuni di questi controlli devono essere svolti da persone certificate.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli operatori di determinate apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione assicurano che il recupero dei gas fluorurati a effetto serra sia svolto da persone fisiche che detengono un certificato.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d'aria di veicoli stradali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE è effettuato da persone in possesso di un attestato di formazione.

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri dell'UE stabiliscono:

- programmi di certificazione per le imprese che effettuano l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), per conto di altre parti;
- programmi di certificazione per le persone fisiche che svolgono tali attività; e
- programmi di formazione per le persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, secondo comma, i certificati e gli attestati di formazione rilasciati in uno Stato membro sono reciprocamente riconosciuti per le attività svolte in altri Stati membri dell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione, per le attività svolte nell'UE non saranno più riconosciuti i certificati e gli attestati di formazione rilasciati nel Regno Unito.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 96, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per la comunicazione dei dati dell'ultimo anno del periodo di transizione.

A norma dell'articolo 96, paragrafo 6, lettera b), dell'accordo di recesso, per quanto necessario per conformarsi al paragrafo 3 di quell'articolo, le imprese nel Regno Unito continueranno ad avere accesso allo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del regolamento (UE) n. 1191/2014 ai fini della gestione e della comunicazione sui gas fluorurati a effetto serra.

Pertanto, ai soli fini degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per l'ultimo anno del periodo di transizione,

- le imprese stabilite nel Regno Unito sono considerate imprese stabilite nell'UE;
- si applicano i termini previsti (31 marzo e 30 giugno 2021).

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁶. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁷.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁸.

Il protocollo prevede che il regolamento (UE) n. 517/2014 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁹.

¹⁶ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁷ Articolo 18 del protocollo.

¹⁸ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁹ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 26 dell'allegato 2 del protocollo.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- l'immissione sul mercato e l'uso in Irlanda del Nord di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, ma anche di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas, devono essere conformi al regolamento (UE) n. 517/2014;
- l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di idrofluorocarburi è conteggiata nel calcolo della quota assegnata a norma del regolamento (UE) n. 517/2014; inoltre l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di idrofluorocarburi precaricati in apparecchiature di cui all'articolo 14 del regolamento deve essere considerata all'interno del sistema di quote e documentata mediante una dichiarazione di conformità;
- le spedizioni dall'Irlanda del Nord nell'UE non costituiscono importazione ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014;
- le spedizioni dall'UE all'Irlanda del Nord non costituiscono esportazione ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014;
- le spedizioni dalla Gran Bretagna o da qualsiasi altro paese terzo all'Irlanda del Nord costituiscono importazione ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014;
- le spedizioni dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna²⁰ o a un paese terzo costituiscono esportazione ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014;
- l'istituzione di un rappresentante esclusivo in Irlanda del Nord soddisfa il requisito di stabilimento nell'UE ai fini del regolamento (UE) n. 517/2014.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione²¹;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per organismi stabiliti nel Regno Unito²². Tuttavia il protocollo prevede eccezioni a tale principio²³.

²⁰ Gli obblighi in relazione alle esportazioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 (registrazione e comunicazione) discendono dagli obblighi internazionali dell'Unione (cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo).

²¹ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²² Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

²³ Articolo 7, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del protocollo.

Più nello specifico questo ultimo punto significa anche quanto segue.

- Accredитamento degli organismi di controllo:
 - gli organismi di controllo accreditati da un organismo di accreditamento nel Regno Unito non possono redigere relazioni di verifica da trasmettere a norma dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 517/2014. Possono invece redigere relazioni di verifica da trasmettere a norma dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento gli organismi di controllo stabiliti in Irlanda del Nord e accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in uno Stato membro dell'UE ai sensi del regolamento (UE) 2018/2067 e del regolamento (CE) n. 765/2008, purché dette relazioni riguardino operatori stabiliti in Irlanda del Nord. Gli organismi di controllo stabiliti in Irlanda del Nord e accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in uno Stato membro dell'UE non possono redigere relazioni di verifica per operatori stabiliti negli Stati membri dell'UE;
 - gli organismi di controllo accreditati per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione del Regno Unito non possono redigere relazioni di verifica da trasmettere a norma dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.
- Certificazione delle persone e delle imprese:
 - una persona in Irlanda del Nord che sia certificata da un programma di certificazione istituito dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può svolgere le attività di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 517/2014;
 - una persona nell'UE non può essere certificata da un programma di certificazione istituito dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il sito web della Commissione sui gas fluorurati (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_it) riporta informazioni generali al riguardo. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Azione per il clima